



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 del 20/03/2018

Oggetto:REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA DELL'ART. 2 "PRESUPPOSTO D'IMPOSTA", COMMA 1 - DELL'ART. 4 "ESENZIONI", COMMA 1, LETTERA B) - DELL'ART. 5 "MISURA DELL'IMPOSTA", COMMA 1

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Marzo, alle ore 18:10, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale Storico, a seguito di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FRANCESCHELLI SILVIO	Sindaco	SI
NAFI ALESSANDRO	Presidente del Consiglio	SI
BARBAGLI GIULIO	Consigliere	SI
CIACCI UBERT	Consigliere	SI
CIANI GABRIELE	Consigliere	SI
COSEDDU ANGELO	Consigliere	SI
GODDI MARIA LUISA	Consigliere	SI
LANDI DUILIO	Consigliere	NO
MACHETTI MANUELA	Consigliere	SI
MEATTINI LISA	Consigliere	SI
PLATINI STEFANIA	Consigliere	SI
TINTURINI LISA	Consigliere	SI
VEGNI CLARISSA	Consigliere	SI

Risultano presenti n.12 e assenti n.1

Presente il Signor **Alessandro Nafi** in qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** assistito dal **Segretario Generale Dott. Caferrì Alessandro**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assessori presenti: **Giulia Iannotta, Gloria Pignattai**

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Uditi gli interventi come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con deliberazione n. 46 dell'11.12.2017 questo Consiglio Comunale ha approvato il regolamento dell'Imposta di Soggiorno;

Ritenuto opportuno specificare in modo inequivocabile il “*soggetto passivo dell'imposta*” di cui agli artt. 2 e 3, al fine di evitare dubbi, incomprensioni ed eventuali ricorsi, quindi ritenuto modificare come di seguito il comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento sull'applicazione dell'imposta di soggiorno:

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate nel Comune di Montalcino, come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo. Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ritenuto ampliare la fascia di esenzione dall'applicazione dell'imposta ai minori entro il quattordicesimo anno di età, quindi ritenuto modificare come di seguito il comma 1, lettera b), dell' art. 4 del citato regolamento sull'applicazione dell'imposta di soggiorno:

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Tutti gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Montalcino;*
- b) Minori entro il quattordicesimo anno di età;*
- c) omissis*

Ritenuto, inoltre, limitare la durata massima dei pernottamenti soggetti all'imposta a n° 7 (sette), quindi ritenuto modificare come di seguito il comma 1, dell'art. 5 del citato regolamento sull'applicazione dell'imposta di soggiorno:

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'articolo 2 e a seconda della durata dei pernottamenti e comunque fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 allegati alla presente deliberazione e formanti parte integrante della medesima;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge da 12 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

Stante le motivazioni espresse in narrativa:

DI APPROVARE il Regolamento sull'imposta di soggiorno per il Comune di Montalcino allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), con le seguenti modifiche:

all'art. 2 "presupposto d'imposta", comma 1:

- 1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate nel Comune di Montalcino, come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo. Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.***

all'art. 4 "Esenzioni", comma 1, lettera b):

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:***
 - a) Tutti gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Montalcino;***
 - b) Minori entro il quattordicesimo anno di età;***
 - c) omissis***

all'art. 5 "Misura dell'imposta", comma 1:

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'articolo 2 e a seconda della durata dei pernottamenti e comunque fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.***

DI TRASMETTERE copia del presente atto, per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge da 12 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Alessandro Nafi

Il Segretario Generale
Caferri Alessandro
